



Unione europea
Fondo sociale europeo



Direzione Generale
dell'Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione
Organismo Intermedio
PON Inclusione



Direzione Generale per la
lotta alla povertà e per la
programmazione sociale
Autorità di Gestione
PON Inclusione

PROGETTO Common Ground - CUP J74H22001030007




Laboratorio su sfruttamento lavorativo e percorsi di tutela

a cura di Andrea Caruso (Comune di Ravenna)
Bianca Cassai e Chiara Bianchi (L'Altro diritto ODV, Firenze)



**SFRUTTAMENTO
LAVORATIVO E
REGOLARITÀ DEL
SOGGIORNO**



TUTELE E PERMESSI DI SOGGIORNO

Permesso di soggiorno per motivi di **PROTEZIONE SOCIALE**

- situazioni di **violenza** o di **grave sfruttamento**
- **Pericolo per l'incolumità** (concreto, grave e attuale)
- **doppio binario** (sociale e giudiziario)
- protezione sia per **cittadini UE** che **extra-UE**
- programma di assistenza e integrazione

PERMESSI DI PROTEZIONE

ART. 18

ART. 22

Permesso di soggiorno per motivi di **PARTICOLARE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO**

- **Particolare sfruttamento lavorativo:**
 - A. numero lavoratori superiore a tre
 - B. minore in età non lavorativa
 - C. condizioni art. 603 bis co. 3 c.p.
- **Denuncia/cooperazione** nel procedimento penale
- **Lavoratori extra-UE:**
"Impiego di stranieri irregolari"
Solo cittadini extra-UE irregolarmente soggiornanti)

ma facciamo un passo indietro...

**Cos'è lo
sfruttamento del
lavoro?**



**REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E
SFRUTTAMENTO LAVORATIVO
Art. 603-bis c.p.**

**SFRUTTAMENTO
LAVORATIVO/INTERMEDIAZIONE
ILLECITA**

ELEMENTI COSTITUTIVI

Recluta/utilizza/assume
impiega mano d'opera

Approfittando dello
stato di bisogno del
lavoratore

Sottoponendolo a
condizioni di
sfruttamento

REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO LAVORATIVO Art. 603-bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) **recluta** manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) **utilizza, assume o impiega** manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), **sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.**

violenza o minaccia

come

AGGRAVANTE

Art. 603-bis, co. 2:

Se i fatti sono commessi **mediante violenza o minaccia**, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.



AGGRAVANTI SPECIFICHE


Costituiscono **aggravante specifica** e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia **superiore a tre**;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano **minori in età non lavorativa**;
- 3) l'aver commesso il fatto **esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo**, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro(3)(4).

condotte penalmente rilevanti

❖ **Caporale/intermediario:**
reclutamento

❖ **Datore di lavoro:**
Assunzione, utilizzo,
impiego



❖ **Reclutamento:** tutte le condotte che facilitano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ivi compresi servizi quali l'alloggio, il trasporto, i pasti, la sorveglianza dei lavoratori durante il turno → componente facoltativa della filiera dello sfruttamento

❖ **Assunzione, utilizzo, impiego:** tutte le condotte che presuppongono l'istaurazione di un rapporto di lavoro, a prescindere dall'esistenza o meno di un contratto di lavoro (lavoro nero) o di un contratto che rispecchia le reali condizioni di lavoro → componente obbligatoria della filiera dello sfruttamento

Come si identificano i responsabili delle condotte di sfruttamento?



- Che lavoro svolge? Dove svolge l'attività lavorativa?
- E dove vive?
- È a conoscenza della sede dell'azienda?
- Sa indicare l'indirizzo preciso?
- Come raggiunge il luogo di lavoro?
- Dove e come è avvenuta l'assunzione?

CONDIZIONI DI SFRUTTAMENTO

*«deve essere ricondotto a quei comportamenti, anche se posti in essere senza violenza o minaccia, idonei ad **inibire e limitare la libertà di autodeterminazione della vittima mediante l'approfittamento dello STATO DI BISOGNO in cui versa ...»***

(RELAZIONE PARLAMENTARE ALLA RIFORMA DEL 2016)

«non si identifica nel bisogno di lavorare, ma presuppone uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che pur non annientando in modo assoluto qualsiasi libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale della persona» (Così anche Cass. Pen. Sez. II, 16.3.2016, n. 10795)



Stato di bisogno



Concetto trasversale, che esprime una particolare fragilità/marginalità della vittima di sfruttamento; Vi possono essere situazioni che fanno presumere l'esistenza di uno stato di bisogno (migranti, minori, donne, richiedenti asilo, persone irregolarmente presenti sul territorio, particolari situazioni socio-familiari, scarsa qualifiche professionali); L'effetto finale deve essere l'assenza, per la vittima, di una opzione di vita alternativa rispetto a quella di soggiacere all'abuso (Dir. 2011/36/UE).

stato di bisogno?



1


“SITUAZIONE DI CLANDESTINITA” un presupposto idoneo a marcare la presenza di uno “stato di bisogno” che rende «i lavoratori disponibili a lavorare in condizioni disagiati» (cfr. Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2018, n. 17939).

stato di bisogno

altri

possibili

elementi



2

Titoli di soggiorno più precari (richiesta asilo, ex umanitaria, sanatoria)

3

Condizione di richiedente asilo, la cui situazione unisce alla povertà l'impossibilità di abbandonare il suolo italiano per recarsi in altri Paesi europei in cerca di occupazione

4

Precarietà del titolo di soggiorno legato alla presenza di un regolare rapporto di lavoro (lo stesso in cui lo straniero è sfruttato)

5

Assenza di una rete sociale di supporto

6

Difficoltà linguistiche.

indicatori di vulnerabilità utilizzati dalle CT

CONDIZIONI ATTUALI IN ITALIA (DICHIARATE E/O INDIVIDUATE)

- ▶ Fuoriuscita dal sistema di accoglienza
- ▶ Assenza di una dimora fissa o ospitalità presso un amico/a di cui la persona riferisce poco o, ancora, dimora in una zona conosciuta per il fenomeno della prostituzione, sfruttamento lavorativo o altro tipo di sfruttamento
- ▶ Assenza di passaporto al momento della presentazione della domanda sebbene dal modello C3 risulti che il viaggio sia stato effettuato in aereo
- ▶ Presenza irregolare in Italia da molto tempo senza aver mai svolto attività lavorativa
- ▶ Totale assenza di conoscenza della lingua e del territorio nonostante la permanenza in Italia da molti anni
- ▶ Identificazioni sul territorio successive all'ingresso effettuate nel corso di controlli di polizia che potrebbero condurre a presumere l'attività prostitutiva in strada
- ▶ Segnalazioni della struttura di accoglienza che ospita la persona richiedente relative a comportamenti anomali, che possono far ritenere che la stessa sia controllata, subisca minacce o pressioni, o che addirittura sia indotta in una situazione di sfruttamento
- ▶ Ricorrente assistenza di consulenti/intermediari in relazione a pratiche amministrative afferenti l'assunzione o la gestione di rapporti di lavoro di medesime categorie di richiedenti

come si rileva lo stato di bisogno: focus sui migranti

- Da quanto tempo si trova in Italia? Con quale status giuridico?
- Come è arrivato in Italia? Se è arrivato irregolarmente, con quali mezzi è giunto?
- Ha pagato qualcuno per il viaggio? Dove ha soggiornato prima di cominciare il lavoro attuale? Come si manteneva? Ha propri mezzi di sostentamento?
- Ha una famiglia? Dove vive?
- Esistono in famiglia altri redditi?
- Qual è il suo stato di salute?
- E' stato vittima di persecuzioni? Per quale motivo? In quale luogo?
- Teme possano esserci delle ritorsioni contro di lei se decide di denunciare lo sfruttamento? Teme altre conseguenze ulteriori? (ad es. perdita dell'alloggio)

Quindi principali fattori di vulnerabilità:



bisogno economico



status irregolare..o permesso di soggiorno precario



basso livello di istruzione



debito-dono d'ingresso



condizione di inattività



aver subito pregresse esperienze di lavoro in condizioni di sfruttamento durante il percorso migratorio



**recluta/utilizza/assume/
impiega mano d'opera**

**approfittando
dello stato di
bisogno**

**sottoponendolo
a condizioni di
sfruttamento**

CONDIZIONI DI SFRUTTAMENTO

L'art. 603-bis ci dice quali sono gli indici dello sfruttamento

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

1) Reiterata corresponsione di RETRIBUZIONI in modo palesemente difforme dalla contrattazione collettiva sproporzionate rispetto a qualità, quantità di lavoro

- Il lavoratore non è pagato secondo quanto stabilito dalle tabelle dei CCNL;
- Il lavoratore è impiegato senza contratto con paghe imposte dal datore di lavoro;
- Il lavoratore è impiegato con contratto ma è pagato diversamente da quanto stabilito dai contratti collettivi, è pagato non a ore ma con un importo forfettario o a cottimo;
- Il lavoratore è assunto con una mansione ma svolge una attività di lavoro diversa e più qualificata;
- (...)

- Quali mansioni svolge?
- Quanto viene pagato?
- Quando avviene il pagamento? Con che modalità
- Ha documenti che dimostrino il pagamento? O l'avvenuto versamento di contributi?
- Riceve dal datore di lavoro vitto e alloggio?
- Questi servizi hanno un costo? La paga direttamente il datore di lavoro?



2) Reiterata violazione della normativa su orario di lavoro, periodo di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie.

- il lavoratore lavora 7 giorni su 7;
- Il lavoratore svolge attività di lavoro in fascia notturna (o di lavoro straordinario) e viene pagato come orario «normale»;
- Il lavoratore non ha diritto alla pausa durante l'orario di lavoro;
- Al lavoratore non è consentito di chiedere permessi da lavoro;
- Il lavoratore non può chiedere dei periodi di ferie;
- (...)

- Si tratta di un lavoro fisso o a chiamata?
- Con quanto preavviso viene chiamato per lavorare?
- Come si organizza in generale il lavoro?
- Come viene stabilita la paga? È fissa per periodo di tempo o proporzionata a risultati lavorativi ottenuti?
- Quante ore al giorno lavora?
- L'orario di lavoro è spezzato da pause per ristorarsi e riposarsi? Quanto lunghe?
- Quanti giorni della settimana lavora?
- I giorni in cui non lavora sono retribuiti?
- Ha mai chiesto un periodo di ferie? Quali sono state le conseguenze? Sono state retribuite?
- Si è mai ammalato e non è andato per questo a lavoro? Che conseguenze ci sono state? E' stato comunque pagato?



3) Sussistenza di violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro

- Al lavoratore non vengono forniti dispositivi di sicurezza per svolgere l'attività di lavoro (guanti, scarpe antinfortunistiche, protezioni...)
- Sono violate le norme in materia di sicurezza all'interno dell'azienda/luogo di lavoro;
- Il luogo di lavoro manca di servizi igienici a disposizione dei lavoratori;
- (...)

- Sul luogo di lavoro ha accesso a servizi igienici, acqua potabile, punti ristoro di qualsiasi genere (non necessariamente gratuiti)?
- E' mai stato visitato da un medico in azienda?
- Lavora con macchine od in ambienti in cui sono presenti macchine? Lavora con prodotti chimici?
- Sposta pesi durante il lavoro?
- Ha mai lavorato a più di due metri di altezza?
- Ci sono vie di fuga segnalate, estintori, cassetta di primo soccorso?
- Le sono stati forniti i necessari e idonei dispositivi di sicurezza e di protezione individuale?
- Le è stato mai spiegato cosa fare in caso di pericolo? In particolare, in caso di situazioni in cui si presenti un pericolo grave ed immediato per il lavoratore, è stato chiesto a quest'ultimo da parte del datore di astenersi dall'esercitare o dal riprendere l'attività lavorativa? E comunque sa di dover abbandonare, in tali situazioni, il posto di lavoro o la zona pericolosa? O, viceversa, gli è stato chiesto di continuare a lavorare?
- Cosa succede se qualcuno si fa male sul posto di lavoro? È mai successo che qualcuno si sia fatto male durante l'orario di lavoro?
- In caso di infortunio sul lavoro, sa se sono state fatte le necessarie comunicazioni (a fini assicurativi) all'INAIL? Sono mai stati effettuati appositi corsi di formazione per garantire la sicurezza dei lavoratori?

4) Sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

- I lavoratori vengono trasportati presso i luoghi di lavoro direttamente dal datore di lavoro con veicoli del tutto inadeguati, e superando il numero delle persone consentito, così da esporli a pericolo;
- lo svolgimento dell'attività lavorativa avviene in condizioni meteorologiche avverse, senza adeguati dispositivi di protezione individuale;
- è esclusa la possibilità di comunicazione tra i lavoratori o altri soggetti;
- I lavoratori non sono liberi di recarsi presso i servizi igienici in autonomia ma sono costretti a chiedere la chiave di accesso al datore di lavoro;

- Il posto in cui vive gli è stato indicato dal datore di lavoro? Ha un posto dove vivere a parte quello indicatogli dal datore di lavoro
- Quali sono le condizioni del luogo in cui vive?
- Come viene controllato il suo lavoro e da chi?
- Cosa succede se un lavoratore non lavora bene?
- Chi organizza il lavoro che svolge?
- È mai stato oggetto di minaccia fisica o di denuncia o di licenziamento da parte del datore di lavoro o dei suoi collaboratori o da parte di chi lo ha reclutato? E per quale motivo?
- Quali sono le condizioni di lavoro, retribuzione, alloggio eccetera dei suoi compagni di lavoro?
- In caso di licenziamento, questo come è avvenuto? Le è stato dato il preavviso? Le è stato consegnato un documento al termine del rapporto di lavoro? Sono state versate somme di denaro oltre l'ultima paga pattuita? Le è stata versata l'ultima paga?



Emergenza – rilevazione degli
indici di sfruttamento

Sfruttamento
lavorativo


Status
giuridico
(regolarità/
irregolarità)

Accesso a diritti
e servizi
(ostacoli/
discriminazione)



quindi...

**SFRUTTAMENTO
LAVORATIVO E
REGOLARITÀ DEL
SOGGIORNO**



TUTELE E PERMESSI DI SOGGIORNO

PERMESSI DI PROTEZIONE

Permesso di soggiorno per motivi di
PROTEZIONE SOCIALE

ART. 18


ART. 22

Permesso di soggiorno per motivi di
**PARTICOLARE SFRUTTAMENTO
LAVORATIVO**

tutele

ART. 18 TUI
Ambito di
applicazione:

- *Per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (sfruttamento della prostituzione), o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale (arresto obbligatorio in flagranza)*



(L. 199/2016)

Art. 603 bis, co. 2 c.p.

forma aggravata di sfruttamento lavorativo

"mediante violenza o minaccia»

- approfittamento dello stato di bisogno

Art. 600 c.p.
Riduzione o
mantenimento in
schiavitù o in servitù


Art. 601 c.p. Tratta di
persone

-coercizione assoluta
della volontà

ART. 18 TUI


Requisiti:

- 1) Situazioni di **violenza o di grave sfruttamento** nei confronti di uno straniero;
- 2) **Pericolo per l'incolumità** (concreto, grave e attuale);
- 3) Adesione ad un **programma di assistenza ed integrazione sociale** (*art. 27 Reg. Attuazione e art. 18 co. 4 TUI*>possibilità di *revoca del permesso in caso di interruzione del programma*).



ART. 18 TUI
Accertamento:

- Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali (...)



DOPPIO BINARIO:

- PERCORSO GIUDIZIARIO (collaborazione/denuncia)
- PERCORSO SOCIALE (anche in assenza di denuncia)

ART. 18 TUI
Accertamento
Percorso
giudiziario
(denuncia)



Tempistiche legate al
rilascio del parere

Pubblico Ministero

proposta PM / Richiesta parere

«**il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità**»



L'autorità di P.S. **non deve attendere la conclusione del processo penale** per i fatti denunciati ma, in presenza di istanza di protezione, può intervenire allo stato delle indagini e delle acquisizioni istruttorie con valutazione autonoma dell'effettiva situazione in cui versa lo straniero e dell'attendibilità dei fatti denunciati.

(Consiglio di Stato sent. n. 6023/2006)

ART. 18 TUI
Accertamento
Percorso sociale
(senza denuncia)



Difficoltà applicative

Servizi sociali enti locali o dalle associazioni, enti ed altri organismi abilitati alla realizzazione dei programmi

Richiesta ente/associazione

Adesione a programma di assistenza ed integrazione

Valutazione della Questura



Non è necessariamente richiesta da parte della vittima la denuncia, né alcuna forma di collaborazione

ART. 18 TUI


Presa in carico e caratteristiche pds:

Presa in carico:

- Rispondere a esigenze/bisogni del lavoratore
- Programma di assistenza e integrazione sociale
- Inserimento in strutture protette
- Presa in carico territoriale

Caratteristiche pds:

- *Questura o CT asilo*
- 6 mesi + rinnovo di un anno (o durata necessaria per motivi di giustizia)
- Accesso al lavoro/Servizio sanitario
- Conversione in lavoro



ART. 22 co. 12 quater TUI

• Requisiti:

1. Impiego di stranieri irregolari (co. 12)
(solo cittadini extra-UE irregolarmente soggiornanti)
2. **Particolare sfruttamento lavorativo** di cui al comma 12-bis
3. Denuncia e “cooperazione”

DENUNCIA/COOPERAZIONE

per un verso, la presentazione della denuncia costituisce già di per sé una forma, anche assai significativa e rischiosa, di collaborazione e, per altro verso, la presentazione della denuncia da parte di un altro soggetto produrrebbe paradossalmente l'effetto di privare lo straniero dei benefici di una sua successiva e positiva collaborazione alle indagini (cfr. in tal senso Cass. n. 18288/2022), sicché solo l'interpretazione della norma nel senso dell'alternatività dei citati requisiti consente di evitare conseguenze contrarie alla sua ratio (Cass. n. 3393 del 2023)

PARTICOLARE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO:

- A. numero lavoratori superiore a tre
- B. minore in età non lavorativa
- C. condizioni **art. 603 bis co. 3 c.p.**

ART. 22 TUI

• Requisiti:

*12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze **lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato**, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;


b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

ART. 22 TUI

• Requisiti:

- *12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato **denuncia e cooperi** nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno.*



- **ART. 22 co. 12 quater TUI**

- **caratteristiche:**

- **Procedura:**

- **Pubblico Ministero**

- «su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica»

- **Caratteristiche pds:**

- **Questura**
 - 6 mesi + rinnovo di un anno (o durata necessaria per motivi di giustizia)
 - Accesso al lavoro/Servizio sanitario
 - Conversione in lavoro



Tempistiche legate al rilascio del parere

TUTELE E PERMESSI DI SOGGIORNO

PERMESSI DI PROTEZIONE

ART. 18

ART. 22

ART. 19

LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

LA PROTEZIONE SPECIALE

Dopo aver abrogato la Protezione Umanitaria, e prima dell'intervento del Decreto 20/2023, il legislatore aveva introdotto una forma di protezione prevista solo dal nostro ordinamento: **LA PROTEZIONE SPECIALE**

Art 19 TU Immigrazione

In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di **persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.**

Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano **fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.** Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche **dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.** Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato **qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,** a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. **Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.**

IL DECRETO 20/2023, ENTRATO IN VIGORE L'11 MARZO

NON ABROGA LA PROTEZIONE SPECIALE

MA SOLO LE PREVISIONI DEL TERZO E QUARTO PERIODO (IN ARANCIONE)

per cui il **divieto di espulsione, respingimento ed estradizione e il conseguente diritto a un permesso per protezione speciale**

è oggi riferito a tre ipotesi:

- in caso di allontanamento dall'Italia se vi è rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, di orientamento sessuale e di identità di genere;
- se vi è rischio di tortura o di subire trattamenti inumani o degradanti;
- se ricorrono gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6 T.U.I



“obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”

LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

LA PROTEZIONE SPECIALE

QUINDI:

- Per TUTTE le domande fatte **PRIMA dell'11 marzo 2023** VALGONO TUTTE LE PREVISIONI DELL'ART.19
- Per TUTTE le domande fatte **DOPO l'11 marzo 2023** SIAMO IN UNA NUOVA E COMPLESSA SITUAZIONE

IN OGNI CASO, PER COSTRUIRE UN PERCORSO DI TUTELA E DI REGOLARIZZAZIONE DELLA PERSONA SONO FONDAMENTALI (ANCHE PER CHI SI TROVA A FARE DOMANDA DOPO L'11 MARZO 2023) **TUTTE LE ATTIVITA' CHE GARANTISCANO IL MIGLIOR PERCORSO DI "INTEGRAZIONE" SOCIO-ECONOMICA NEL TERRITORIO**

- **Condizione abitativa**
- **Condizione economico-reddituale**
- **Sviluppo di competenze linguistiche**
- **Percorsi di formazione**
- **Contesto familiare**

LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

LA PROTEZIONE SPECIALE

- Permesso di soggiorno BIENNALE
- Permesso di soggiorno **NON CONVERTIBILE**



**GRAVI PROBLEMATICHE SU PRASSI
DELLE QUESTURE SU CONVERSIONE E SU
INTERPRETAZIONE DISCIPLINA
TRANSITORIA**




- Con il decreto 20/2023 cambiano le condizioni del rinnovo (rivalutazione da parte di CT!)



DISCIPLINA TRANSITORIA:
Può essere **RINNOVATO
UNA VOLTA SOLA
PER UN ANNO**



- Sembra non esistere più la procedura di istanza diretta al Questore

**FONDAMENTALE QUINDI
AIUTARE LA PERSONA
A POTER CONVERTIRE
IL PERMESSO DI SOGGIORNO**



- **Condizione abitativa**
- **Condizione economico-reddituale**
- **Sviluppo di competenze linguistiche**
- **Percorsi di formazione**
- **Contesto familiare**

QUALE PROTEZIONE?



CASO 1

- Cittadino del Pakistan, ingresso in Italia il 16/06/2016, attraverso la frontiera terrestre provenendo dall'Austria.
- Domanda di protezione internazionale registrata con modello C3 presso la Questura di Milano.

1. FASE AMMINISTRATIVA: *«Lavoravo preso una fornace del villaggio e ho litigato con loro per motivi di lavoro, ero interessato a lavorare presso qualche altra persona e mi obbligavano a lavorare con loro e mi impedivano di andare da qualcun altro. Loro avevano 500 uomini che lavoravano per loro sia per i terreni che per la fornace; gli avevo detto di aumentare il mio stipendio e loro non volevano in più non volevano lasciarmi andare da altre persone. Quando ho detto che volevo andare via il nipote del proprietario della fornace ha alzato la voce e quando stavo lavorando mi ha colpito con l'ascia ho cercato di denunciare quelle persone ma la polizia non mi ha ascoltato. Mi davano molto fastidio non mi lasciavano andare altrove e mi creavano tanti problemi. Mi portavano via con la forza e mi obbligavano di lavorare. Ho anche la cicatrice visibile quando sono stato colpito dall'ascia. Se rifiutavo di lavorare mi minacciavano di denunciarmi e che mi avrebbero fatto portare via dalla polizia per farmi torturare da loro. Quando rifiutavo di lavorare mi prendevano a calci e schiaffi e mi insultavano mentre andavo per la strada».*

VALUTAZIONE DELLA CT

La Commissione territoriale ha affermato che la vicenda è “astrattamente riconducibile all’art. 1 della Convenzione di Ginevra” ma che “tuttavia non emerge, dal narrato, un reale vissuto di riduzione in schiavitù ma piuttosto uno sfruttamento lavorativo derivato delle sue condizioni socio economiche”

RIGETTO DELLA DOMANDA

- 2. FASE GIURISDIZIONALE:** *«In Italia faccio lavoretti in nero, non avendo documenti per lavorare in regola. Ho impiegato circa un anno e mezzo a correggere la data di nascita sul permesso di soggiorno e non ho potuto lavorare. In precedenza, avevo lavorato due mesi come operaio nel carico e scarico, nel 2017. Adesso a causa del Covid-19 il mio permesso di soggiorno, scaduto circa un anno fa, non è stato rinnovato. Sono arrivato in Italia nel giugno 2016 e sono partito il 24 gennaio 2016. Non vivo in accoglienza ma da un amico e mi mantengo con i lavori in nero. Ho deciso io di lasciare l’accoglienza; mi sono spostato perchè nel centro di accoglienza non trovavo lavoro».*

VALUTAZIONE DEL TRIBUNALE

- *Nel caso del ricorrente, egli appartiene ad un ben identificabile gruppo sociale, ossia un gruppo, molto numeroso ed anche geograficamente localizzato, di persone soggette a schiavitù lavorativa. La schiavitù lavorativa, o lo sfruttamento lavorativo, come lo definisce la Commissione nel proprio provvedimento è una “storia comune” a milioni di persone in Pakistan; si tratta di persone la cui storia è “immutabile”, nel senso che esse, per ragioni di grave vulnerabilità, non sono in grado di uscire dalla situazione di schiavitù per propria decisione o propria scelta, perché non possono ricevere protezione dallo Stato pachistano che, secondo le fonti, non è in grado di governare ed eradicare il fenomeno.*
- *Si tratta di una situazione non dissimile da quella delle persone soggette allo sfruttamento sessuale o lavorativo ai fini di tratta: ossia l'appartenenza ad un gruppo che condivide una storia comune che non può essere mutata, accompagnata dalla percezione di tale situazione da parte della società circostante.*

- *Quanto, infine, al timore di ricadere nella schiavitù lavorativa, esso è fondato sulla base del racconto credibile. Il ricorrente ha infatti l'unico proprio bene di proprietà, la casa, nella zona in cui ha vissuto e non ha altri mezzi di sostentamento. La famiglia vive provvisoriamente a Kotli per sfuggire al controllo dei proprietari terrieri, grazie alle rimesse del ricorrente dall'Italia. Non è, però, ipotizzabile una sua ricollocazione in una zona diversa da quella di origine, dove egli ha la casa, perché a Kotli o altrove la famiglia, senza le rimesse del ricorrente, non avrebbe le risorse per reperire un'abitazione e sopravvivere. A Dhuni, come sopra ampiamente spiegato, l'organizzazione facente capo ai proprietari terrieri esercita lo sfruttamento della schiavitù con l'uso della forza e dalla minaccia, non risparmiando a maggior ragione coloro che alla schiavitù hanno cercato di sottrarsi. E' dunque fondato il rischio che il ricorrente sia nuovamente ridotto in schiavitù in caso di rimpatrio.*

Per tali ragioni, va riconosciuto lo stato di rifugiato.

(Trib. Milano 10.02.2021)

CASO 2

- Cittadino del Senegal, partito nel 2016, la cui domanda di protezione internazionale viene ritenuta infondata sia nella **FASE AMMINISTRATIVA** che nella **FASE GIURISDIZIONALE** con riferimento ai requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria:
- *Il richiedente, infatti, ha minuziosamente descritto la relazione con XX , la scoperta della gravidanza della fidanzata, le reazioni di entrambe le famiglie, i tentativi fatti per convincere le due famiglie della possibilità di sposare XX , la perdita del bambino. Nella fase amministrativa e nella fase giurisdizionale ha reso dichiarazioni coerenti e dettagliate, prive di contraddizioni.*
- *Ciò posto, deve ritenersi che il timore allegato dal ricorrente – di essere ucciso dalla famiglia della sua fidanzata o di essere arrestato dalla Polizia – appare non fondato e non attuale.*

MA...

All'udienza del 31.1.2021 il ricorrente ha riferito:

• **D Dove vivi e cosa stai facendo in Italia?**

R Vivo a Borgo Mezzanone, a Foggia. Abito in una tenda che condivido con altri africani. Fuori dalla tenda c'è il bagno. Ci sono tante tende vicine. A volte prendono fuoco e brucia tutta.

• **D da quanto tempo vivi in queste condizioni?**

R dalla fine di novembre del 2017 vivo sempre nella stessa tenda.

• **D Cosa fai durante il giorno? Lavori?**

R qualche volta lavoro e qualche volta no.

• **D Quando lavori, cosa fai e quante ore lavori? Quanto vieni pagato?**

Quando lavoro, raccolgo i pomodori, le olive, l'uva, l'avocado. Lavoro, 6, 7, 8 o 9 ore. Per una giornata di lavoro vengo pagato 4 euro all'ora. Ci paga in contanti.

• **D Chi ti dice che lavoro devi fare?**

R c'è un capo africano, che viene e ci dice cosa dobbiamo fare.

• **D Tu sei mai stato visitato da un dottore?**

R Mai, non ho nessun dottore. Non ho nessun documento. Anche se mi faccio male non posso andare dal dott.re a volte arrivano dei volontari che ci fanno delle visite.

• **D Come fai a vivere con questi pochi soldi? Come compri da mangiare?**

Cerco di arrangiarmi con questo poco che guadagno

• **D Qualcuno ti ha mai fatto un contratto per il tuo lavoro?**

R no, mai. Io non ho documenti.

• **D Conosci i nomi delle persone che ti fanno lavorare?**

R il mio capo mi ha detto di chiamarsi, ma non so se sia il suo vero nome. Poi conosco un uomo italiano che ci fa lavorare, di nome Roberto. Conosco solo il nome e so che lui ha due figli. Ha anche una moglie.

• **D Quando finiamo tu torni a Foggia?**

Si, perché non ho nessun posto.

Nelle note conclusive la difesa ha precisato che:

- il ricorrente, inserito nel sistema di accoglienza, è stato collocato presso uno dei centri gestiti dalla K.B. S.r.l., società sottoposta ad indagini penali per associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato; il ricorrente è stato, così, **allontanato dalla struttura, senza essere ricollocato in un diverso centro di accoglienza; su consiglio di un connazionale, si è trasferito in provincia di Foggia, cadendo nelle reti del c.d. caporalato**; il sig. , sin dal 2017, ha vissuto nella baraccopoli di Borgo Mezzanone; solo nell'aprile del 2021 è stato preso in carico dalla Comunità Oasi 2 San Francesco Onlus (che gestisce l'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati del progetto SAI e l'assistenza di persone vittime di tratta di esseri umani e di grave sfruttamento lavorativo).
- Nella relazione a firma della dott.ssa si legge: *«Il sig. è destinatario degli interventi di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18, previsti dal Progetto Regionale "La Puglia non tratta 32, di cui la Comunità Oasi 2 è ente attuatore [...] Rilevati in sede di colloquio elementi riconducibili a situazioni di grave sfruttamento lavorativo, al cittadino è stato presentato il programma di emersione e gli è stato proposto di aderirvi, lasciandogli il tempo di riflettervi. Incontrato nuovamente dopo una settimana il sig. ha accettato la proposta. Data l'assenza di posti liberi in strutture strettamente afferenti al programma, si è provveduto alla segnalazione presso il Servizio centrale del SAI per procedere poi all'inserimento presso la località di Corato (BA), ove la stessa Oasi2 gestisce l'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati nel progetto SAI. è stato dunque accolto in data 20.04.2021, seguito congiuntamente dall'équipe multidisciplinare del progetto SAI e dalla scrivente équipe antitratta per le questioni legate allo sfruttamento lavorativo».*

- Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che **le condizioni personali del ricorrente connotate da un elevato grado di vulnerabilità, in forza del principio di comparazione attenuata delineato dalla Suprema Corte, consentono di ritenere integrati i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5 co. 6 d. lgs. n. 286/1998**, e che, pertanto, debba essere riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno con la dicitura "casi speciali".
- Solo per completezza si osserva che la **eventuale denuncia** da parte dell'odierno ricorrente – denuncia che integra uno dei requisiti per il permesso di soggiorno di cui all'art. 22, comma 12 *quater* del TUI immigrazione per i casi di "particolare sfruttamento lavorativo" – **non può essere valutata come requisito necessario ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria** (protezione ancorata, invece, alla luce delle considerazioni sopra svolte, ad una reale condizione di vulnerabilità), atteso che la mancata denuncia spesso è conseguenza di una condizione nella quale la vittima non è consapevole della violazione grave dei diritti fondamentali cui è sottoposta.

(Trib. Milano, 12.05.2021)

DALLA PROTEZIONE UMANITARIA ALLA PROTEZIONE SPECIALE

Fino al 2018: "protezione umanitaria" riconosciuta quando ricorrevano *gravi motivi di natura umanitaria o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali dell'Italia* (art. 5 c.6 TUI). Comprende una vasta gamma di situazioni, tutte legate alla vulnerabilità del richiedente: tra le altre, la minore età, le violenze subite nei paesi di transito come la Libia, il livello di inclusione socio-lavorativa in Italia.

DL 113/18 - L. 132/18: ha abolito la "protezione umanitaria" e introdotto

- Il "**permesso di soggiorno per casi speciali**" per coloro che avevano una procedura in corso prima dell'entrata in vigore della nuova legge e a cui era riconosciuta la vecchia protezione umanitaria, e per le vittime di tratta, violenza domestica o grave sfruttamento lavorativo
- La "**protezione speciale**" per coloro la cui richiesta di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno deve essere valutata secondo il principio di non refoulement ai sensi dell'art. 19 TUI ulteriormente riformato dal DL 130/20 - L. 172/20

CASO 3

- Cittadino della Guinea, che aveva ottenuto in passato il riconoscimento della protezione umanitaria.
- MANCATA CONVERSIONE IN PDS PER MOTIVI DI LAVORO:
- Al momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari presso la Questura di Torino, riceve un rigetto fondato sul parere negativo della Commissione territoriale di Palermo.

RICORSO

Il Ricorrente è infatti soggetto che versa in condizioni di particolare vulnerabilità, essendo documentalmente provato che egli è stato vittima di sfruttamento lavorativo.

Come si legge in ricorso, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) è entrata in contatto con il sig. [redacted] nell'ambito delle attività previste dal “Progetto ALT Caporalato!”, che prevede attività di identificazione e assistenza alle vittime di tratta e sfruttamento lavorativo.

In particolare, nel corso di un'operazione condotta dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cuneo su mandato della competente Procura della Repubblica in data 14 ottobre 2021, è emersa a danno del ricorrente una *“situazione di caporalato e sfruttamento lavorativo in provincia di Foggia. Il sig. [redacted] è stato costretto ad abbandonare il centro di accoglienza della rete SAI, in cui era accolto in Sicilia e ad “accettare” salari bassi e condizioni di lavoro degradanti in ragione delle responsabilità familiari, la famiglia la famiglia nel Paese di origine, composta da due genitori e cinque fratelli, dipende completamente dalle rimesse inviate per il sostentamento di base. Attualmente è ospite di amici a Torino e la regolarizzazione della sua posizione giuridica gli consentirebbe di affrancarsi dalla situazione di vulnerabilità intraprendendo uno specifico percorso di accoglienza e integrazione socio-lavorativa”* (cfr. le relazioni dell'OIM, sub docc. 7 e 8 di parte ricorrente).

—

Tale situazione di sfruttamento lavorativo è stata così descritta dal ricorrente in sede di interrogatorio libero: *“A Foggia in passato ho avuto un contratto di lavoro, come bracciante nell’agricoltura. Ho lavorato a Foggia fino al 2019. Sono venuto a Torino per il rinnovo del mio permesso di soggiorno. A domanda del Giudice, non ricordo di avere mai presentato denuncia contro i miei datori di lavoro di Foggia, né ricordo di essere mai stato sentito dai Carabinieri o dalla Polizia in ordine alle mie condizioni di lavoro. Lavoravo per 4 euro all’ora, dalle 6 del mattino fino alle 7 di sera, con mezz’ora di pausa”*.

Non vi è dunque dubbio che le condizioni di lavoro particolarmente degradanti a cui è stato sottoposto il ricorrente siano idonee *“ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all’autodeterminazione dell’individuo al rischio di azzeramento o riduzione al di sotto della predetta soglia minima”* (circostanza che la Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente per il riconoscimento della protezione speciale prevista dall’art. 19, commi 1 e 1.1 d.lgs. n. 286 del 1998, laddove chiamata a decidere il caso di un richiedente i cui familiari versavano in condizioni di *“povertà estrema”* nel Paese d’origine; cfr. sentenza n. 15961/2021).

Riconoscimento Protezione
Speciale
(Trib. Torino 26.05.2022)

RICHIEDENTI ASILO
FASE
AMMINISTRATIVA

- Intervento / relazione inviata alla Commissione territoriale
- Strumenti e indicatori per la rilevazione della tratta e del grave sfruttamento - le linee guida di UNHCR

RICHIEDENTI ASILO
PENDENZA GIUDIZIO
DINIEGHI

- Intervento / relazione inviata al Tribunale
- Valutazione della situazione di sfruttamento da parte del Giudice
- In caso di richiedente diniegato: presentazione di una domanda reiterata o valutazione sussistenza requisiti artt. 18 e 22 co. 12 quater TUI

EX UMANITARIA/PROT.
SPECIALE
IN FASE DI RINNOVO

- Intervento nella fase del rinnovo del permesso (necessità richiesta parere da parte della Commissione)
- Valutazione sussistenza requisiti artt. 18 e 22 co. 12 quater TUI



IMPORTANZA emersione della situazione di sfruttamento nell'ambito della procedura asilo

L'accesso ai rimedi: procedure, fondi e percorsi




Linee guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo

ACCESSO AI RIMEDI

Sulla base della legislazione vigente, le vittime di sfruttamento lavorativo possono ottenere un risarcimento tramite: (i) un procedimento penale, a seguito della condanna dei responsabili; (ii) un procedimento civile per danni fisici e morali; o (iii) un procedimento giudiziario in materia di lavoro per il pagamento delle retribuzioni arretrate. Nei casi in cui non sia possibile ottenere un risarcimento dall'autore del reato o se l'autore del reato è ignoto, le vittime di grave sfruttamento lavorativo possono richiedere un risarcimento ai sensi del decreto legislativo n. 24 del 2014, che ha recepito la Direttiva anti-tratta dell'Unione europea. Le vittime di sfruttamento, inoltre, possono accedere alle risorse del fondo dedicato alle vittime di reati intenzionali violenti (Legge n. 122 del 7 luglio 2016 e successive modifiche).

Risarcimento economico

IN SEDE GIUDIZIALE



1

costituzione di parte civile nel **procedimento penale**

2

procedimento civile per **danni fisici e morali**

3

ricorso al giudice del lavoro per le **retribuzioni e altri diritti economici**

1

Nel procedimento penale

**esistono diversi presupposti
procedurali per poter
esercitare l'azione civile nel
processo penale. Non sempre
è possibile.**

il lavoratore vittima del reato di sfruttamento
lavorativo si costituisce come parte civile e chiede
i danni direttamente nel processo penale

- condanna al risarcimento del danno
insieme alla pena
- condanna generica - si deve aprire un
procedimento civile per la quantificazione
- condanna al pagamento della provvisoria
nei limiti della prova


Art. 3

Controllo giudiziario dell'azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento

1. Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui e' stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attivita' imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale.


sentenza di condanna
penale/civile

Se il condannato **non**
paga spontaneamente
si deve procedere con
una azione esecutiva
che è un altro
procedimento




titolo esecutivo


l'accesso ai fondi in caso di impossibilità di ottenere ristoro dall'autore del reato



fondo ex. d.lgs. 24/2014



**fondo per le vittime dei
reati intenzionali
violenti (L. 122/2016)**



Fondo per le vittime di tratta

presupposti

- vittime dei reati di cui agli art. 600, 601, 602, 603-bis c.p.
- esperiti i tentativi di ristoro in sede civile ed esecutiva contro l'autore del reato
- l'autore del reato è ignoto

organo
competente

- Presidenza del Consiglio dei ministri


A

Fondo per le vittime di tratta termini

tutele

- entro 5 anni dalla sentenza definitiva di condanna o dalle sentenza non definitiva al pagamento di una provvisionale
- se l'autore è ignoto, entro 1 anno dall'archiviazione

- 1.500 euro per ogni vittima detratte le somme erogate alla vittima a qualunque titolo da soggetti pubblici e nei limiti della disponibilità del Fondo



Fondo per le vittime di tratta

limiti

- la misura resta agganciata al procedimento penale
- tempi lunghi prima di poter procedere alla richiesta e necessità di aver esperito anche tutti i rimedi civili fino alle azioni esecutive
- ad aprile 2023 risulta che dall'entrata in vigore della legge nel 2014 è stata presentata una sola richiesta di indennizzo dichiarata inammissibile per mancanza dei requisiti.

dati

B

Fondo per le vittime di reati intenzionali violenti

presupposti

organo
competente

- vittime di reati violenti tra cui le vittime di 603-bis c.p.
- sentenza definitiva di condanna o provvedimento di archiviazione
- aver esperito le azioni esecutive per ottenere il ristoro dall'autore del reato
- che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.
- Prefettura del luogo di residenza/in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza

B

Fondo per le vittime di reati intenzionali violenti

termini

- entro 60 giorni dal provvedimento di archiviazione perché l'autore è ignoto;
- entro 60 giorni dall'ultimo atto dell'azione esecutiva;

tutele

- salvo che per i reati di omicidio, violenza sessuale, lesioni personali gravissime **l'indennizzo copre le spese mediche e assistenziali documentate**

B

Fondo per le vittime di reati intenzionali violenti

limiti

- la misura resta agganciata al procedimento penale
- è sempre necessario aver avviato l'esecuzione
- copre solo le spese mediche e assistenziali documentate

dati

Il percorso sindacale



il percorso del lavoratore (vittima) con il sindacato

- 1 percorso vertenziale
- 2 richiesta di intervento degli organi ispettivi

percorso vertenziale

1

- accordo economico con il datore di lavoro
- ricorso al giudice del lavoro - avvio del percorso giudiziale nel caso in cui il datore di lavoro non voglia "trattare"

1

richiesta di intervento Ispettorato del Lavoro

- accertamento dei diritti retributivi
- accertamento dei diritti contributivi
- sanzioni al datore di lavoro
- eventuale segnalazione in Procura per il reato di 603-bis